

STATUTO

**PADRE GIOVANNI MINOZZI
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASTROVILLARI CS VIA ROMA 162

Numero REA: CS - 164048

Codice fiscale: 94007020780

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-05-2024 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO ^{13[^]}
all'atto n. 698
della raccolta

STATUTO DELLA SOCIETA'

"PADRE GIOVANNI MINOZZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA-

LE"

TITOLO I - GENERALITA'

Art. 1 (Denominazione)

E' costituita una società cooperativa denominata: " Padre Giovanni Minozzi, società cooperativa sociale Onlus ". Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni.

Art. 2 (Sede)

La Società ha sede nel comune di Castrovillari Cs, alla via Roma n. 162, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice civile. La sede sociale e le sedi secondarie con rappresentanza possono essere trasferite in qualsiasi indirizzo dello stesso Comune, con delibera del Consiglio di Amministrazione, che è autorizzato al deposito della specifica dichiarazione presso l'Ufficio del Registro delle Imprese.

La decisione potrà essere ratificata in occasione della prima assemblea dei

soci. Art. 3 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II - SCOPO -OGGETTO

Art. 4 (Scopo mutualistico)

STATUTO

51100057

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata e svolge la propria attività mutualistica, diretta a far conseguire ai soci il vantaggio economico di contrarre con la cooperativa - tramite scambi mutualistici attinenti l'oggetto sociale - le migliori condizioni possibili, le cui regole di svolgimento ed i relativi criteri, con specifico riferimento ai rapporti tra la Società ed i soci, sono disciplinati dal regolamento di cui la cooperativa è già dotata. La Cooperativa, con riferimento ai detti rapporti mutualistici, si obbliga al rispetto del principio della parità di trattamento, demandandosi agli Amministratori la facoltà - nei limiti della compatibilità con il regolamento a predisporre ed approvarsi - di instaurare ed eseguire rapporti con i soci a condizioni tra loro diverse, valutata la loro differente situazione, le esigenze della Società e quelle di tutti gli altri soci. La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi e il Consiglio di Amministrazione, valutate le esigenze della Società, ne stabilirà le condizioni dei rapporti. La Cooperativa aderisce, su delibera del Consiglio di Amministrazione, ad Associazioni ed Organizzazioni rappresentative di categoria di qualsiasi ordine e grado. Il lavoro e le finalità della cooperativa realizzeranno prevalentemente le linee educative della dottrina sociale della Chiesa cattolica in sintonia con il progetto "Minoziano" il cui nome è assunto nella ragione sociale dell'organismo stesso. Inoltre, le suddette finalità attueranno, anche il piano educativo e pedagogico delle Suore di Carità di Santa Maria di Torino con le quali la cooperativa ha collaborato dalla costituzione.

Art. 5 (Oggetto sociale)

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'artico-

lo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, come più oltre determinati, la Cooperativa ha per oggetto la gestione di servizi educativi ed assistenziali che abbiano lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale. —————

La gestione si realizzerà, anche, attraverso lo svolgimento di ogni attività volta all'educazione, alla formazione, alla qualificazione ed alla riqualificazione professionale, compresa l'organizzazione di corsi, seminari ed incontri, al fine di favorire l'inserimento o il reinserimento di persone svantaggiate, giovani e meno giovani, nella società civile e nel mondo del lavoro. La cooperativa ha, comunque, per oggetto la gestione diretta ed indiretta di scuole anche paritarie di ogni ordine e grado, di collegi assistenziali e case famiglia.

Nel perseguimento dell'oggetto sociale, la cooperativa provvederà all'amministrazione dei centri assistenziali e formativi, nonché delle scuole, curandone tutti i servizi collettivi e le eventuali attività integrative, ricreative e parascolastiche. La cooperativa favorirà, altresì, tutte le iniziative finalizzate all'approfondimento dello studio e dell'arricchimento culturale e civile degli utenti dei servizi educativi, delle loro famiglie, del personale docente e non docente e di tutti coloro che siano a ciò interessati. —————

La cooperativa potrà, inoltre, svolgere ogni attività affine o strumentale a quelle sopra elencate e, comunque, connesse sul piano organizzativo, di studio e di ricerca, sia in Italia che all'estero, nonché stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati, per tutte le attività comprese nell'oggetto sociale. —

La cooperativa, sempre nell'ambito della sua attività educativa di utilità sociale, potrà gestire centri ricettivi e ricreativi, concedere borse di studio, gestire sale di ritrovo, di divertimento e di animazione, palestre e campi sporti-

5 di 31

iussori ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito dei soci agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative. La Società può ricevere prestiti da soci finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'Assemblea sociale. —

La cooperativa svolge, infine, la propria attività, ai sensi dell'art. 1, l.a) della legge 8 novembre 1991 n. 381 e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, in modo da procurare beni e servizi di particolare rilevanza sociale a soggetti appartenenti a particolari categorie, anche di non soci, come meglio risulta dalle previsioni del presente Statuto relative allo scopo mutualistico ed all'oggetto sociale. —

Conseguentemente la cooperativa è considerata indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513 del C.C., cooperativa a mutualità prevalente art. 111 septiesdisp. Att. Cod. civ.. —

La Cooperativa deve essere retta in ottemperanza ai principi della mutualità, con l'esclusione di ogni finalità speculativa, indirizzata con intento non lucrativo ad attività di utilità sociale, secondo le norme richiamate dal presente Statuto. —

A tale scopo rinuncia ad assumere personale dipendente in maniera permanente; ad esso si dovrà ricorrere solo per eccezionali necessità motivate. —

TITOLO III - SOCI

Art. 6 (Soci - Categorie)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono assumere la qualifica di soci: a) le persone fisiche che

abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che sono in grado di contribuire alla promozione ed allo sviluppo della Società;. b) le società di persone, le persone giuridiche, le ditte individuali, gli enti pubblici e privati e le associazioni, interessati al raggiungimento dello scopo sociale.

I soci si suddividono nelle seguenti categorie:

a) Soci cooperatori;

b) soci volontari;

c) soci sovventori.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro dei soci, in base all'appartenenza a ciascuna categoria.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche

od affini, che, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica: a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza, data e luogo di nascita; b) l'indicazione della effettiva attività svolta; c) il numero delle azioni che intende sottoscrivere, il cui valore nominale complessivo non potrà essere né inferiore né superiore al limite di legge, nel caso di soci persone fisiche; d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali; e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'art. 41 del presente

statuto. Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni: a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale; b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda; c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda. Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 6, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci. Il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della _____ domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Art. 8 (Diritti ed Obblighi del socio) _____

I soci hanno diritto di: a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed all'elezione delle cariche sociali; b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa, nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli Organi sociali; c) prendere visione del bilancio annuale e di presentare agli Organi sociali eventuali osservazioni od appunti ri-

ferentisi alla gestione sociale; d) esaminare il libro soci ed il libro dei verbali delle assemblee e, alle condizioni e con le modalità previste dalla legge, esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati: a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione: • del capitale sottoscritto, che non dovrà comunque essere inferiore a quella di euro 260,00 stabilita dall'atto costitutivo, né superiore al limite massimo fissato dalla legge; • degli eventuali contributi in c/esercizio per particolari esigenze della Società, con le modalità che verranno determinate da apposito regolamento e, per il comparto Comuni ed Amministrazioni Pubbliche, entro i limiti approvati dagli Enti stessi; • all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli Organi sociali; b) a partecipare all'attività della Cooperativa per la sua durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio. Per tutti i rapporti con la Cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da presentare personalmente o da inviare con lettera raccomandata alla Cooperativa.

La delibera di ammissione diventerà operante e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso saranno stati effettuati i versamenti delle quote. Trascorsi dieci giorni dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati i versamenti di cui al comma precedente, la delibera perderà automaticamente ogni efficacia.

Art. 9 (Soci cooperatori)

Sono soci cooperatori tutti coloro che esercitano arti, professioni e mestieri attinenti all'oggetto sociale che, con la loro capacità di lavoro, attitudine, specializzazione ed esperienza professionale, possono dare il loro apporto diretto ed effettivamente cooperare all'esercizio sociale ed al suo sviluppo.—

In deroga a quanto disposto dal comma precedente, possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale, ma comunque mai superiore ai limiti stabiliti dalla legge.—

In nessun caso possono essere soci coloro che abbiano interessenze, dirette ed indirette, in imprese identiche od affini a quella esercitata dalla cooperativa.—

Le prestazioni lavorative rese dai soci, finalizzate e rivolte al conseguimento dei fini istituzionali della cooperativa, saranno assoggettate al trattamento contributivo e normativo di legge.—

Art. 10 (Soci volontari)—

Sono soci volontari coloro che prestano la loro attività o collaborazione gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà, il loro numero non può superare il 35% del numero complessivo dei soci.—

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.—

Al socio volontario può essere corrisposto solo un rimborso spese che, comunque, non potrà superare l'importo stabilito dal Consiglio di Amministrazione.—

Nella gestione dei servizi sociali ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazione pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in maniera complementare e non sostitutiva, nel rispetto dei parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. _____

Art. 11 (Soci sovventori) _____

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi a far parte della Cooperativa i soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59. _____

Sono soci sovventori coloro che apportano, a titolo gratuito, capitale alla cooperativa, condividendo il progetto etico - imprenditoriale della stessa. _____

Il socio sovventore dovrà, all'atto della domanda di iscrizione alla cooperativa, versare la quota sottoscritta e indicare la durata minima della sua permanenza nella cooperativa. Il CdA annualmente stabilirà l'importo minimo di capitale da versare da parte dei soci sovventori e la durata del rapporto sociale. _____

A ciascun socio sovventore spetta il diritto di voto secondo le attuali norme legislative. _____

Art. 12 (Incompatibilità) _____

E' fatto divieto ai soci cooperatori, salvo assenso scritto del Presidente del Consiglio di Amministrazione, di iscriversi ad altre cooperative, Istituzioni, associazioni e/o consorzi che perseguono identici scopi sociali o svolgono un'attività concorrente. E' fatto divieto ai soci cooperatori di prestare lavoro subordinato o autonomo a favore di terzi, compreso lo Stato, esercenti attività uguali od analoghe a quelle della cooperativa, ovvero lavoro

dipendente , autonomo o parasubordinato a qualunque titolo, salvo che non si tratti di soci impiegati in attività di lavoro nella cooperativa per un tempo inferiore all'orario pieno – quale definito dall'art. 1, comma 2, lett. A) D. Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61 – e fino al raggiungimento di tale limite complessivo. Tuttavia, per l'eventuale completamento delle ore, il socio, previa autorizzazione scritta del Presidente della cooperativa nonché l'assenso scritto del dirigente dell'Istituto scolastico terzo, dovrà concordare con il Dirigente scolastico dell' I.C.Vittorio Veneto le modalità ed i tempi dell'eventuale servizio da prestare in cooperativa onde evitare di arrecare pregiudizio al regolare espletamento.

Art. 13 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde: a) per recesso, esclusione, decadenza, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica; b) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 14 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata o presentata personalmente alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere alla clausola arbitrale, con le modalità previste dall'art. 41. Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accogli-

mento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 15 (Decadenza del socio)

La decadenza dei soci è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci interdetti o inabilitati, nei confronti dei soci che vengono a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità prevista dal precedente art. 9, di quelli in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia o di invalidità o nel caso, comunque, di sopravvenuta inabilità o inidoneità a partecipare alle attività lavorative dell'impresa sociale.

Lo scioglimento del rapporto sociale per recesso o decadenza diventa operante con la chiusura dell'esercizio in corso, se deliberato tre mesi prima di questa, o, se deliberato successivamente, con la chiusura dell'esercizio successivo. Ad ogni modo con il recesso del rapporto di lavoro viene meno anche il rapporto societario ex art. 2632 cod. civ.

Art. 16 (Esclusione del socio)

L'esclusione deve essere deliberata dall'assemblea dei soci, può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione in caso di urgenza e/o di necessità, salvo ratifica dell'assemblea dei soci alla prima assemblea utile, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio: a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure abbia receduto dal rapporto di lavoro ovvero societario ex art. 2632 c.c., che abbia perduto i

requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni adottate dagli Organi sociali o che ineriscano il rapporto mutualistico; c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli Organi sociali, salva la facoltà degli Amministratori di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi; d) che, previa intimazione da parte del Presidente con termine di almeno 15 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo; e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione del Presidente. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione, ricorrendo al collegio dei probiviri, ai sensi dell'art. 40, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 17 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie sono devolte alla decisione del collegio dei probiviri, ai sensi dell'art. 40 del presente statuto. L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto che dovrà pervenire alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di ricevuta comunicazione dei prov-

vedimenti stessi.

Art. 18 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente della quota sociale, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato. Il pagamento, salvo il diritto di compensazione spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 19 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota sociale, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13. Gli eredi e i legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto. Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi, entro sei mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale designazione, si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile. Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza, si provvede alla liquidazione, ai sensi dell'art. 13. In caso di subentro, qualora sussista una pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei con-

16 di 31

li verso la Società gli eredi del socio defunto. _____

—TITOLO V - PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE—

Art. 21 (Elementi costitutivi) _____

Il patrimonio della Cooperativa è costituito: a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato: 1) dai conferimenti effettuati dai soci, rappresentati da azioni ciascuna di valore pari ad € 260,00 (duecentosessanta/00). Le azioni complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere superiori ai limiti stabiliti dall'art. 2525 del codice civile. _____

a) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati dalle azioni di cui all'Art. 11, confluenti nei Fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale; b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti; c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8; d) dalla riserva straordinaria; e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea ordinaria dei soci e/o prevista per legge. Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società. _____

Art. 22 (Vincoli sulle Azioni e loro alienazione, acquisto di azioni proprie) _____

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società, senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e si considerano vincolate a favore della cooperativa, a garanzia delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima. _____

Art. 23 (Divieti)

E' fatto divieto alla cooperativa di:

- di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

Art. 24 (Bilancio di esercizio - Ristorni)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio, secondo le disposizioni di legge. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla collocazione degli utili annuali destinandoli : a) una quota, non inferiore al 30%(trenta per cento) alla riserva legale indivisibile; b) una quota, nella misura del 3% (tre per cento) ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e sue successive eventuali modificazioni; c) una parte a rivalutazione delle quote nella misura consentita dalla legislazione vigente; d) la parte resi-

dua a riserve straordinarie indivisibili. L'Assemblea dei soci può in ogni caso destinare gli utili, ferme restando le collocazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori. La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori, nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente. L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci sovventori, nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio può, in alternativa a quanto disposto dal presente statuto, appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera circa l'eventuale quantificazione e ripartizione ai soci del ristorno, che può essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme: • erogazione diretta; • aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio; • emissione di azioni di sovvenzione; • emissione di obbligazioni; • emissione di altri strumenti finanziari. La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e la qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, in particolare tenendo conto dell'ammontare del valore e della tipologia dei servizi o dei beni che durante l'esercizio sono stati erogati o distribuiti ai soci. I criteri di ripartizione dei ristorni potranno essere oggetto di regolamentazione da parte dell'Assemblea dei soci.

TITOLO VI - ORGANI SOCIALI

Art. 25 (Organi)

	Sono organi della Società: _____	
	a) l'Assemblea dei soci; _____	
	b) il Consiglio di Amministrazione; _____	
	c) il Presidente; _____	
	d) il Collegio Sindacale; _____	
	e) il Collegio dei probiviri. _____	
	_____ SEZIONE I - ASSEMBLEA _____	
	Art. 26 (Convocazione) _____	
	Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. _____	
	L'Assemblea è convocata dagli Amministratori mediante avviso pubblicato	
	sull'albo pretorio della cooperativa ovvero mediante comunicazione a mezzo	
	mail o SMS, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.	
	Il Consiglio di Amministrazione, se lo riterrà opportuno e a solo titolo di	
	maggior divulgazione, invierà, a mezzo posta, al domicilio di ogni socio ri-	
	sultante dal libro soci copia della convocazione di cui sopra. L'avviso di con-	
	vocazione dovrà contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo	
	dell'adunanza (nella sede o altrove, purché in Italia), della data e ora della	
	prima e della seconda convocazione, nonché, quando sia il caso, le indicazio-	
	ni relative alle operazioni delle elezioni delle cariche sociali. La data della se-	
	conda convocazione deve essere fissata in un giorno diverso da quello della	
	prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea	
	si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i	
	soci con diritto di voto e siano stati informati tutti gli Amministratori ed i	
	Sindaci effettivi. L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio di	
	Amministrazione lo reputi necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con	
	- 19 -	

indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da tanti soci che esprimano almeno un quinto dei voti spettanti a tutti i soci. In questo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data della richiesta. La convocazione su istanza dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi proposti.

Art. 27 (Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria: a) approva il bilancio, destina gli utili, delibera circa le modalità di destinazione e copertura delle perdite, nonché sulla quantificazione e sull'attribuzione dei ristorni ai soci; b) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori, stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti; c) delibera sull'esclusione dei soci; d) delibera la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale; e) procede alla nomina ed alla revoca degli Amministratori; f) procede alla nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale; g) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci; h) approva i regolamenti interni; i) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci. l) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto. L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno, nei tempi indicati all'art. 25. Il Consiglio di Amministrazione può invitare esperti e/o rappresentanti esterni a partecipare alle Assemblee, senza diritto di voto.

Art. 28 (Assemblea straordinaria)

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto (ivi comprese quelle riguardanti le clausole di cui all'art. 2514 del codice civile), sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Art. 29 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo il caso della modificazione dello statuto e dell'approvazione dei regolamenti di cui all'ultimo comma dell'art. 2521 del codice civile, dove sono necessari tanti voti favorevoli che rappresentino almeno i 2/3 dei voti presenti. Per lo scioglimento e la liquidazione della Società, l'Assemblea straordinaria, sia in prima, sia in seconda convocazione, delibera validamente con il voto favorevole dei 2/3 dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

Art. 30 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. Le elezioni delle cariche sociali normalmente si fanno nell'Assemblea ordinaria annuale, con voto segreto, con lo stesso metodo si procede per la deliberazione sull'esclusione dei soci.

Art. 31 (Voto)

Nelle Assemblee, hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte. Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore, volontario o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente, come disposto nell'art. 2372 del codice civile. A ciascun socio non possono essere rilasciate più di tre deleghe. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco e, qualora venga rilasciata per la singola assemblea, ha effetto anche in seconda convocazione.

Art. 32 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'assemblea e, all'occorrenza, da due scrutatori; in caso di Assemblea straordinaria le funzioni di Segretario vengono assolve da un Notaio. Di ogni

adunanza viene redatto processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio e riportato in apposito libro.

SEZIONE II - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 33 (Nomina – Composizione - Durata)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 5, eletti tra i soci dall'Assemblea ordinaria. L'assemblea determina, di volta in volta, preventivamente, il numero dei consiglieri.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea, convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea dei soci.

Gli Amministratori sono rieleggibili ex art. 2383 co.3 c.c..

Non può cumularsi la carica di amministratore con quella di consigliere di amministrazione di altre società

Art. 34 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge. Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni - ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci - ad uno o più Consiglieri, oppure ad un Comitato esecutivo, formato da alcuni componenti del Consiglio di Amministrazione, determinandone il contenu-

to, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Almeno ogni 180 giorni gli Organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 35 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori. La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail o SMS, da spedirsi non meno di 3 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, anche a mezzo telefono, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il Presidente può invitare tecnici ed esperti esterni a partecipare, come consulenti e senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio.

Art. 36 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 cod. civ. . Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Presidente o dal Presidente del Collegio Sin-

dacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 37 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea ordinaria determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai Membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori a cui siano stati attribuiti compiti particolari. Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Art. 38 (Comitato Esecutivo)

Il Consiglio potrà nominare un Comitato Esecutivo composto dal Presidente e dal Vice Presidente, quali membri di diritto, e da tre o cinque componenti del Consiglio stesso. Alle riunioni del Comitato Esecutivo devono essere invitati i Membri del Collegio Sindacale; alle stesse partecipa, con parere consultivo, il Direttore. Il Comitato Esecutivo è validamente costituito quando siano presenti più della metà dei suoi componenti e le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza dei componenti presenti e devono risultare da apposito verbale. Delle decisioni assunte dal Comitato deve essere data notizia al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva. Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente a mezzo lettera, fax, e-mail o SMS, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, anche a mezzo telefono, in modo che i Componenti e i Sindaci Effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Art. 39 (Presidente del Consiglio di amministrazione e rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Pertanto è autorizzato a riscuotere, da Pubbliche Amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società, davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente. In mancanza di entrambi, il Consiglio nomina un Consigliere che, in via provvisoria, li sostituisce nelle loro funzioni. Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori, oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Il Presidente del consiglio di amministrazione ha facoltà di nominare coordinatori per aree didattiche e formative, determinandone le funzioni e la retribuzione, avvalendosi di elementi tecnici da reperire anche tra i non soci.

SEZIONE III

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

Art. 40 (Nomina – Composizione – Durata - Competenze)

Il Collegio Sindacale si compone di tre Membri effettivi, nominati dall'Assemblea, anche fra non soci. Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. Il gettone di presenza dei

Sindaci è determinato dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio. Il Collegio Sindacale, nei limiti stabiliti dalla legge, esercita anche il controllo contabile ed è, quindi, integralmente composto da Revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Il Collegio Sindacale ha tutti i doveri e compiti stabiliti dalla legge.

TITOLO VII - CONTROVERSIE

Art. 41 (Collegio dei probiviri)

L'assemblea dei soci nomina il Collegio dei Probiviri, composto da tre membri. Il Collegio dei Probiviri elegge nel suo seno un Presidente ed un segretario estensore. Le controversie tra i soci e la società che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero o comunque per legge riservate al giudizio dell'Autorità giudiziaria ordinaria, sono definite dal collegio dei probiviri, i quali agiscono come amichevoli compositori giudicando irritualmente.

TITOLO VIII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 42 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori e ne stabilirà i poteri e gli eventuali compensi.

Art. 43 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine: a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c); al Fondo mutualistico per la promozione e lo

	sviluppo della cooperazione, disciplinato dall'art. 11 della legge 31.01.92, n°	
	59 e dalle relative norme regionali di attuazione.	
	TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI	
	Art. 44 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno e, soprattutto, per regola-	
	mentare i rapporti tra la Società ed i soci, determinando criteri e regole ine-	
	renti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazio-	
	ne potrà elaborare appositi Regolamenti, sottoponendoli successivamente	
	all'approvazione dell'Assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le	
	Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti	
	l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici, se verranno costituiti.——	
	Art. 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione) ——	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di	
	devoluzione del patrimonio residuo e di destinazione di una quota degli utili	
	annuali ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coopera-	
	zione sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare, si	
	riassumono, anche ai fini e per gli effetti fiscali, i requisiti mutualistici già	
	indicati nei precedenti articoli dello Statuto: a) divieto di distribuzione di di-	
	videndi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttife-	
	ri, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versa-	
	to; b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione	
	ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massi-	
	mo previsto per i dividendi; c) divieto di distribuire le riserve fra i soci coo-	
	operatori; d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società,	
	dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividen-	
	- 28 -	

30 di 31

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 comma 2 del D.Lgs. 82 del 7 marzo 2005, che si trasmette per la registrazione ad uso del Registro delle Imprese.

Imposta di bollo assolta all'origine ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.